

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 120-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PINTO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO LA SENATRICE

**MARIA ROSARIA MANIERI**

**per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1, 323 capoverso del codice penale (abuso d'ufficio)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(CONSO)

**il 9 aprile 1993**

---

**Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 1993**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 marzo 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro la senatrice Manieri per il reato di cui agli articoli 110, 112, numero 1, 323 capoverso del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 9 aprile il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 20 aprile 1993 e deferita alla Giunta il 28 aprile 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 7 luglio 1993.

La senatrice Manieri - che aveva già fornito una memoria scritta - è stata ascoltata dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 7 luglio 1993.

Va, innanzitutto, precisato che il fatto oggetto dell'imputazione per cui il Pubblico Ministero chiede d'essere autorizzato a procedere a carico della senatrice Manieri consiste nell'aver la stessa indotto i componenti del Comitato di Gestione della USL LE/6, nell'aggiudicazione della gara di appalto dei servizi di pulizia ed altro del presidio ospedaliero, in favore della Cooperativa Quadrifoglio, di cui era presidente Mucci Fernando; aggiudicazione avvenuta con delibera n. 842 del 1990.

La formulazione dell'imputazione ulteriormente chiarisce che la senatrice Manieri si sarebbe indotta all'anzidetto comportamento nei confronti del Comitato di gestione dell'USL anche per procurarsi l'ingiusto vantaggio consistito nella successiva assunzione di numerose persone di suo gradimento quali soci lavoratori presso la Cooperativa Quadrifoglio.

Si è creduto opportuno riportare estesamente la descrizione del fatto oggetto dell'imputazione, perchè risultasse con la dovuta evidenza l'argomentazione sottesa alla risposta data dalla Giunta al primo

quesito che essa si è posto, e cioè in che cosa consistesse l'abuso di ufficio addebitato alla senatrice Manieri; e la risposta è stata che il comportamento incriminato consiste nell'illegittima interferenza che sarebbe stata esercitata nei confronti del Comitato di gestione onde indirizzare lo stesso a favorire, nell'aggiudicazione della gara di appalto, la Cooperativa Quadrifoglio, il che si era poi determinato con l'atto deliberativo del 1990. L'ulteriore condotta illecita addebitata alla senatrice Manieri consisteva nell'aver ottenuto l'assunzione di favore di numerose persone da lei segnalate presso la cooperativa aggiudicataria dell'appalto: il che rappresentava la determinazione del profitto ingiusto conseguito.

Ora, attraverso l'attento esame della documentazione esibita alla Giunta da parte della senatrice Manieri, risultano le seguenti circostanze, la cui rilevanza, ai fini delle determinazioni di competenza, sembra assai difficile negare.

Ed infatti:

1) il Comitato di gestione dell'USL LE/6, appaltò, a seguito di gara, per la prima volta, i lavori di pulizia, guardiania, ecc., alla Cooperativa Quadrifoglio, già nel 1985;

2) la delibera di aggiudicazione della suddetta gara fu annullata dal CORECO, ma, riproposta, finì per recepire la presa d'atto dell'organo di controllo (16 luglio 1985);

3) nel novembre del 1986, scaduta la prima convenzione, fu indetta una nuova gara, questa volta a cura del Commissario prefettizio; gara che si concluse con l'affidamento del servizio sempre alla Cooperativa Quadrifoglio;

4) avverso quest'ultimo provvedimento una ditta concorrente si appellò al CORECO, che annullò la deliberazione di affidamento, sicchè da parte dello stesso Commissario si procedette alla concessione del servizio alla ditta che aveva proposto ricor-

so. Tanto, però, non doveva trovare attuazione, perchè il CORECO, a sua volta, dichiarava la decadenza dell'intervenuto affidamento del servizio;

5) ripristinato, dopo la parentesi commissariale, presso la USL la gestione ordinaria, il Comitato con atto deliberativo n. 325 del 24 maggio 1988, annullava l'intero iter concorsuale; mentre, con successivo atto, approvato il disciplinare ed individuate le ditte da invitare, in conseguenza di ciò, veniva esclusa dalla gara la Cooperativa Quadrifoglio;

6) questa ricorreva al TAR avverso tale provvedimento e vedeva accolto il ricorso, venendo pertanto reinserita nell'elenco delle ditte;

7) errori formali di procedura comportavano un ulteriore annullamento dell'esperimento, sicchè il Comitato di gestione l'8 febbraio 1990 indicava una nuova gara, invitando le stesse ditte che avevano partecipato alla procedura annullata;

8) la Cooperativa Quadrifoglio si aggiudicava nuovamente la gara; provvedimento che resisteva a ricorsi proposti al CORECO da parte di altri partecipanti. E siamo al febbraio 1991.

Ora, l'esame degli atti processuali non ha per nulla evidenziato interferenze della senatrice Manieri nel corso della annosa, complessa e complicata procedura sopra particolareggiatamente esposta. Anzi, è da sottolineare che il Comitato della USL aveva escluso dalla partecipazione alla ga-

ra la Cooperativa Quadrifoglio, che potè, poi, partecipare al nuovo esperimento solo perchè inserita nell'elenco delle ditte a seguito di provvedimento del TAR.

Ma soprattutto decisiva è apparsa alla Giunta la circostanza che nessun cenno è fatto, nella richiesta di autorizzazione a procedere, ad un qualsiasi elemento da cui potesse evincersi un'irregolarità nel procedimento concorsuale e, quindi, un'illegittimità nella aggiudicazione della gara; elemento indispensabile ai fini della configurazione dell'abuso, cui la senatrice Manieri avrebbe concorso.

E ciò non senza osservare che l'ulteriore circostanza risultante dal capo d'imputazione, relativa alla asserita assunzione di personale ottenuta dalla senatrice Manieri - ciò come indimostrato specifico ingiusto profitto conseguito - non dava alcun riscontro; chè, anzi, specie la lettera (citata dal Pubblico Ministero), che la senatrice Manieri inviò in data 31 dicembre 1990 al responsabile della Cooperativa Quadrifoglio, dimostra l'assenza di ogni sua iniziativa e, comunque, di ogni suo interesse a richiedere ed ottenere assunzioni di sorta.

Per queste ragioni, la Giunta - convinta dell'assoluta infondatezza dei fatti attribuiti alla senatrice Manieri nella domanda di autorizzazione a procedere - ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

PINTO, *relatore*

